

non proprii, tanto arativi quanto prativi, in qualunque tempo dell'anno, destinando a questo uso solo i beni comunali, le strade e gli argini pubblici, accordando premii a quelli che avessero circondato i proprii fondi arativi di fossi, siepi piantagioni od altri ripari; ogni diritto di pascolo per essere riconosciuto doversi fondare « sulla giustizia di competente obbligazione, mentre la consuetudine d'un tal pascolo essendo figlia dell'usurpo, non vi può essere diuturnità di tempo, nè prescrizione che la difenda ». Il 4 agosto 1788, il magistrato avea presentato un progetto generale sull'argomento, il quale diceva: « che affinchè le comunità e gli altri utenti legittimamente del diritto di Pensionatico non avessero a soffrir danno dall'abolizione dei loro privilegi, sarebbe forse a compensarli con equivalente canone in danaro a peso dei beni soggetti a quel diritto, o in via di annuo livello per assoluta affrancazione di capitale, o con quelle caute avvertenze che nel fissarlo e disporlo fossero trovate in esecuzione le meglio conferenti ad ogni necessario riguardo, previo già sempre sul merito e sull'ordine di tal regolamento l'esame, il consiglio e le direzioni dei magistrati dei Cinque Savii alla mercanzia e degl'Inquisitori alle Arti (1) ».

La coltura dei gelsi, l'introduzione di alveari, le piantagioni del canape e del lino, gli sperimenti della torba, l'introduzione di nuove piante, l'aumento delle razze bovine e pecorine erano oggetti che il Governo s'adoperava con tutto impegno a promuovere, chiamando a questo scopo da per tutto in soccorso gl'ingegni più distinti e gli uomini più caldi amatori della patria. Nè intralasciava di divulgare nel popolo la tanto necessaria istru-

(1) Scritture ecc.